



## **DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, n. 23 - Misure per garantire la continuità delle aziende**

### **Utili distribuiti a società semplici**

Il Decreto apporta alcune modifiche all'articolo 32-quater del DL n. 124/2019, ricomprendendo nell'ambito di applicazione anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Vengono inoltre chiarite le modalità applicative della ritenuta e dell'imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice e definendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

### **Riduzione del capitale per perdite**

Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. L'obiettivo è di evitare che le perdite di capitale verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa.

### **Principi di redazione del bilancio**

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

### **Finanziamenti alle società**

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La norma si applica anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).



### **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Il Decreto dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice (DLgs n. 14/2019).

### **Le misure di diritto concorsuale**

In questo ambito, le misure intervengono in materia di:

a) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione:

- proroga ex lege di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
- i procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati, con la richiesta di un nuovo termine, fino ad un massimo di 90 giorni per presentare una nuova proposta in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Il debitore può modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;
- il debitore, a fronte della presentazione di una domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, che ha già ottenuto l'automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, può richiedere un'ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

b) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza:

- Improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 anche per i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio;
- non rientrano nel periodo di blocco i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi;
- sterilizzazione del periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori che, quando il periodo emergenziale sarà passato, potranno se del caso proporre le azioni revocatorie.